



**Studio Filippi**  
**Consulenti d'impresa**  
Viale Dieci Martiri, 37  
36100 Vicenza  
Linea 1: 0444 525824  
Linea 2: 0444 231183  
Fax: 0444 809824  
[www.studio-filippi.it](http://www.studio-filippi.it)



### **Circolare 75 2013**

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.  
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi i seguenti argomenti:

- **Studi Professionali: sospensione dell'elemento economico di garanzia**
- **Visite mediche obbligatorie dopo assenze per motivi di salute di lunga durata**
- **Infortuni in trasferta, i chiarimenti dell'Inail**

#### **ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA – STUDI PROFESSIONALI**

Informiamo che è **sospesa la corresponsione dell'elemento economico di garanzia**, che sarebbe dovuto essere erogato ai dipendenti degli studi professionali con la busta paga di **ottobre 2013**.

L'intesa raggiunta il 22 ottobre scorso, e divulgata in data odierna, da Confprofessioni, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil ha disposto la proroga al 30 aprile 2014 del termine entro cui raggiungere un accordo a livello territoriale, nel settore degli studi professionali.

Conseguentemente, **l'elemento economico di garanzia**, ove si configuri l'obbligo di corresponsione, **sarà erogato con la retribuzione del mese di maggio 2014**.

Sarà nostra cura informarVi non appena ci saranno maggiori informazioni.

#### **INFORTUNI IN TRASFERTA – I CHIARIMENTI DELL'INAIL**

L'INAIL, nella Circolare n. 52 del 23 ottobre 2013, definisce i criteri per la trattazione dei casi di **infortunio avvenuti in missione e in trasferta**, chiarendo che sono meritevoli di tutela tutti gli eventi occorsi a un lavoratore dal momento dell'inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l'abitazione.

Pertanto, **vanno considerati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere**, anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall'albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa.

## VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE DOPO ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE DI LUNGA DURATA

Ricordiamo che la normativa riguardante la sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro ha introdotto l'obbligo di sottoporre il lavoratore a visita medica dopo un evento di malattia o di infortunio di **durata superiore a 60 giorni**, al fine di verificarne l'idoneità al lavoro (art. 41 c. 2 lett. e-ter) D. Lgs. 81/2008).

Si evidenzia quindi che, dopo questo tipo di eventi, **il lavoratore non può ritornare al lavoro prima che il medico competente ne abbia constatato la sua idoneità**.

Nel caso in cui il medico competente non sia disponibile all'effettuazione della visita medica il giorno del rientro al lavoro, sarà pertanto necessario porre il lavoratore in ferie o permessi fino al momento della visita.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

25 ottobre 2013

I migliori saluti.

Lucia Filippi

---

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,  
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

---

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.  
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: [negoilconsenso@studio-filippi.it](mailto:negoilconsenso@studio-filippi.it)*

---

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.